



ALLEGATO D)

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di Mediazione - iscritto al n 337 del ROC (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) - e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

In tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

- a) Tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
- b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il Regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
- c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
- d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
- e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; le videocamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soggetti autorizzati a partecipare;
- f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha sempre la facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;



- g) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso nell'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma è personale e non cedibile a terzi. L'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
- h) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il Mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Al termine del procedimento il mediatore, anche con la collaborazione della Segreteria, invia a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto.

Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al Mediatore, anche per il tramite della Segreteria, che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro.

All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il Mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di Mediazione, in conformità all'art. 43 del D. Lgs. n. 82/2005.